



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE
Sezione Organi Collegiali, Partecipazioni Esterne e Fondazioni
MS/ei

Tit. I/3

Decreto Rettorale n. 80 del 21/01/2015

Oggetto: Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012;

Viste le deliberazioni n. 13/2012/III/10 e n. 8/2012/XII/1 assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 10 luglio 2012;

Vista la deliberazione n. 3/2014/V/1 assunta dal Senato Accademico nella seduta del 17 dicembre 2014, con la quale è stato approvato il nuovo testo del Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti;

Valutato ogni opportuno elemento;

DECRETA

a decorrere dalla data del presente decreto, è emanato il Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti, nel testo allegato, che sarà pubblicato sull'Albo dell'Ateneo.

Visto:
Il Direttore Generale

Visto:
Il Direttore della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione

IL RETTORE

(Prof. Gianmaria AJANI)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori.

Art. 2

Composizione, nomina e durata

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, dei quali:
 - a) un componente effettivo con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;
 - b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca.
2. Il Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione comparativa e nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficienza amministrativa, provvede alla nomina del Collegio con proprio Decreto.
3. Il Presidente è selezionato a seguito di apposito bando, riservato ai magistrati amministrativi e contabili e agli Avvocati dello Stato. Il bando deve contenere i termini per la presentazione delle domande ed i criteri della selezione nel caso di presentazione di più candidature. Il bando è pubblicato nel portale di Ateneo.
4. Almeno due tra i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni accademici e possono essere confermati per una sola volta.
6. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta il trattamento di missione nella misura determinata dalla normativa. Ai componenti effettivi spetta, altresì, un'indennità di carica e ai componenti supplenti è corrisposto, per il lavoro di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell'art.6, un gettone di presenza, la cui misura è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Incompatibilità, decadenza, revoca, dimissioni.

1. L'incarico di componente del Collegio non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2. La mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive del Collegio, senza valida giustificazione, comporta la decadenza dall'incarico.
In merito alla decadenza si applica quanto previsto dal successivo articolo 5 co. 6.
3. Le dimissioni del Collegio o dei suoi singoli componenti, devono essere presentate al Rettore.
4. Nel caso in cui per qualsiasi motivo uno o più componenti del Collegio cessino dalle funzioni nel corso del mandato, il Rettore provvederà tempestivamente a sostituirli, con la procedura di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 4

Presidente.

1. Il Presidente rappresenta il Collegio dei Revisori nei rapporti con gli Organi di Governo dell'Università e con la sua Amministrazione, ne coordina le attività e ne sottoscrive tutti gli atti.
2. Il Presidente convoca le riunioni del Collegio e ne stabilisce l'ordine del giorno, le presiede e cura la trasmissione degli atti agli Organi competenti a livello interno e esterno.

Art. 5

Compiti.

1. Il Collegio adempie a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione economico-finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università.
3. Spetta al Collegio dei Revisori, in particolare:
 - a) esaminare i bilanci di previsione e i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni;
 - b) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale;
 - c) accertare la regolarità delle scritture contabili;
 - d) effettuare verifiche di cassa, dei valori e dei titoli in proprietà o in deposito, a cauzione o custodia;
 - e) sottoporre al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine agli esami, alle verifiche e agli accertamenti di cui alle lettere precedenti del presente comma.
4. Le competenze del Collegio dei Revisori si estendono a tutte le strutture.
5. Le ispezioni relative ai compiti di cui al precedente comma 2 possono essere svolte anche singolarmente dai componenti del Collegio e successivamente portate all'attenzione del Collegio nel suo complesso.
6. I componenti del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; i medesimi decadono dalla carica nel caso di assenza, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 6

Riunioni e verbali

1. Il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese, di norma in concomitanza con le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché ogni altra volta che si renda necessaria, previa convocazione del Presidente. Ai fini della validità della riunione è necessaria la presenza di tre componenti, compreso il Presidente.
- 1 bis. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito dal componente effettivo del Collegio con maggiore anzianità di servizio nella carica, o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età.
- 1 ter. I componenti effettivi, in caso di assenza o impedimento temporaneo o nel caso previsto al comma 1 bis, sono sostituiti dai componenti supplenti, tempestivamente convocati dal Presidente.
- 1 quater. I componenti effettivi e supplenti possono essere delegati dal Collegio a compiere anche singolarmente attività istruttorie di cui riferiscono al Collegio stesso.
2. Le decisioni del Collegio dei Revisori sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del dissenso. Non è consentita l'astensione.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Collegio si avvale della collaborazione della struttura amministrativa preposta al supporto degli Organi Collegiali.
4. Delle riunioni vengono redatti appositi verbali. Ogni verbale deve essere firmato da tutti i componenti del Collegio. I verbali debbono essere letti ed approvati seduta stante o nella seduta successiva del Collegio.
5. I verbali delle sedute, dopo la loro approvazione, sono trasmessi, a cura del Presidente, al Rettore e al Direttore Generale. I verbali riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione sono trasmessi dal Rettore allo stesso Consiglio. Lo stesso Collegio potrà decidere di rendere pubblici singoli verbali in relazione alla rilevanza delle tematiche trattate.

Art. 7

Entrata in vigore.

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla emanazione.